



CIRCOLARE N° 10 DEL 6 OTTOBRE 2008

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA (TU)

**SOSTANZE PERICOLOSE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO**

**CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
XXX ADEGUAMENTO CEE**

G.U. N. L/246/1 del 15.9.2008	Direttiva n. 2008/58/EC del 21 agosto 2008	Adeguamento della classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose previste dalla direttiva 67/548/CE
-------------------------------	--	---

E' stata pubblicata la Direttiva 2008/58/CE del 21 agosto 2008 (G.U. dell'Unione Europea L246 del 15/09/2008) recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Tra le sostanze che hanno subito un cambio di classificazione ed etichettatura citiamo:

SOSTANZA	ETICHETTATURA	CLASSIFICAZIONE
NICHEL CLORURO	T, N R: 49-61-23/25-38-42/43-48/23-68-50/53	Carc. Canc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3: R68 Rep. Cat. 2: R61 T; R23/25 – R48/23 Xn: R20/22 Xi; R38; R42/43 N – R50/53
NICHEL SOLFATO	T, N R: 49-61-23/25-38-20/22-42/43-48/23-68-50/53	Carc. Canc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3: R68 Rep. Cat. 2: R61 T; R23/25 – R48/23 Xi; R38; R42/43 N – R50/53
NICHEL	T R: 40 - 43-48/23	Carc. Canc. Cat. 1; R40 T – R48/23 Xi; R43
ALLUMINIO IN POLVERE (nota T – vale per la classificazione nella forma testata)	F	R11 – R15
PENTANO	F+, Xn, N R: 11- 38 – 65 – 67 – 51/53	R11, R38 , R65, R67, R51/53

Il **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede all'art. 222 che per la classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi si debba fare riferimento nella valutazione del rischio chimico a:

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;

Per quanto riguarda la valutazione delle sostanze cancerogene/mutagene, la norma prevede che:

a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;

b) agente mutageno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;

Pertanto ai fini della classificazione delle sostanze pericolose per la valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve ancora fare riferimento per ora al XXIX adeguamento CE (DM 20 aprile 2006) in quanto la direttiva 2008/58/CE non è ancora stata recepita in Italia.

Si fa presente comunque che ignorare la nuova classificazione di alcune sostanze cancerogene, ai fini almeno dell'aggiornamento della valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, possa essere comunque controproducente per l'azienda.